



COMUNE DI LAUREANA CILENTO

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI E REGIME AUTORIZZATORIO

- ❖ Articolo 1 – Inquadramento normativo
- ❖ Articolo 2 – Definizioni
- ❖ Articolo 3 – Uffici Competenti
- ❖ Articolo 4 – Autorizzazione
- ❖ Articolo 5 – Rilascio dell'autorizzazione
- ❖ Articolo 6 – Modifica dell'autorizzazione
- ❖ Articolo 7 – Subingresso
- ❖ Articolo 8 – Sospensione dell'attività
- ❖ Articolo 9 – Cessazione dell'attività
- ❖ Articolo 10 – Revoca dell'autorizzazione

TITOLO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E SANZIONI

- ❖ Articolo 11 – Esercizio dell'attività
- ❖ Articolo 12 – Vendite a domicilio
- ❖ Articolo 13 – Produttori agricoli
- ❖ Articolo 14 – Orari di svolgimento delle attività
- ❖ Articolo 15 – Sanzioni

TITOLO I – NORME GENERALI E REGIME AUTORIZZATORIO

Articolo 1 – Inquadramento normativo

1. L'esercizio delle attività di vendita di merci al dettaglio sulle aree pubbliche è regolato:
 - a. Dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e ss.mm.ii.
 - b. Dalla Legge Regionale 7 gennaio 2000n n. 1 e ss.mm.ii.
2. Per il settore alimentare, a tutela delle esigenze igienico-sanitarie, si richiamano le norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali vigenti in materia ed in particolare l'articolo 29 dell'allegato 02 al vigente SIAD *"Le aree pubbliche, nonché quelle private di cui il Comune abbia la disponibilità, nelle quali si effettuano i mercati per il commercio dei prodotti alimentari, come pure i relativi posteggi, costruzioni stabili, negozi mobili e banchi temporanei, sono sottoposti alle prescrizioni in materia igienico-sanitaria di cui alla Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, pubblicata sulla G.U. del 17 maggio 2002 n. 114."*

Articolo 2 – Definizioni

1. Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci a dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, come definita dall'articolo 28 del decreto Legislativo n. 114/1998, come modificato dall'articolo 70 del decreto Legislativo n. 59/2010.
2. Per commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.

Articolo 3 – Uffici competenti

1. L'Area Funzionale dei Servizi Amministrativi e Demografici – Servizio Commercio – provvede al:
 - a. Rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo B ed alle autorizzazioni in caso di subingresso, nei termini previsti dell'articolo 27 della legge regionale n.1/2000;
 - b. Quanto previsto dall'articolo 30 della Legge Regionale n.1/2000
 - c. Tenere lo schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche come previsto dall'articolo 43 della legge regionale n.1/2000;
 - d. Comunicazioni previste dall'articolo 44 della legge regionale n.1/2000.

Articolo 4 – Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
2. L'autorizzazione di **tipo B**, per il *commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante*, in tutto il territorio nazionale e che abilita il titolare ad esercitare l'attività di vendita anche presso il domicilio del consumatore o nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago e lo abilita, altresì, alla partecipazione sia alle fiere che si svolgono nell'ambito della Regione Campania, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale, è rilasciata dal Comune, a norma dell'articolo 28 della legge Regionale n. 1/2000 e ss.mm.ii.
3. L'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale.

Articolo 5 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante è curato dal Servizio Commercio.
2. Chiunque intenda iniziare un'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo, per il rilascio della relativa autorizzazione mediante consegna della stessa direttamente agli uffici comunali o invio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tutti gli effetti del presente regolamento la data di riferimento in caso di invio mediante lettera raccomandata è quella di arrivo al protocollo.

3. L'autorizzazione può essere richiesta solo da persona fisica o da società di persone regolarmente costituita secondo le norme vigenti.
4. Al medesimo soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
5. In caso di incompetenza del Comune (in quanto il richiedente non è residente o non ha la sede legale nel territorio comunale), la richiesta deve essere inviata entro 15 giorni al mittente tramite raccomandata.
6. Nella richiesta il soggetto interessato, o il legale rappresentante nel caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) di essere residente, o di avere la sede legale, nel Comune di Laureana Cilento;
 - b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
 - c) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98 (per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
 - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante rilasciata da altri Comuni.

La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e la scelta del settore o dei settori merceologici.

4. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali vigenti e provvede al rilascio dell'autorizzazione. La domanda si intende comunque accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 (novanta) giorni dalla data del ricevimento. Decorso tale data il soggetto interessato può iniziare l'attività, previa notifica al Comune dell'avvenuta acquisizione della titolarità dell'autorizzazione a seguito di silenzio assenso.
5. Con le stesse modalità previste nei commi precedenti è rilasciata la nuova autorizzazione in caso di subentro nella titolarità di un'azienda già autorizzata al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, acquisita nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 6 – Modifica dell'autorizzazione

1. E' soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente ogni modificazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante secondo le seguenti modalità:

1) variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa).

2) aggiunta del settore merceologico non posseduto in autorizzazione.

Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del D.Lgs.114/98 (relativamente alla vendita di prodotti del settore merceologico alimentare);
- b) il settore merceologico oggetto della variazione.

Il Comune espletati gli accertamenti di competenza provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto. Il richiedente può legittimamente svolgere l'attività di cui alla comunicazione inoltrata, decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo (silenzio assenso).

3) rinuncia di un settore merceologico (qualora siano posseduti entrambi).

Va presentata al Comune una comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta cessazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico interessato.

4) variazione del Comune di residenza o di sede legale (in caso di società).

È soggetto a comunicazione al nuovo Comune sede di residenza o di sede legale e comporta di diritto il rilascio di una nuova autorizzazione. Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs.114/98;

- b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs.114/98 (relativamente alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
- c) di essere residente o di avere la sede legale nel Comune interessato.

Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione.

Articolo 7 – Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune di residenza o di sede legale da parte del soggetto subentrante e comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione.
2. Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 comma 2 del D.Lgs.114/98;
 - b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del D.Lgs.114/98 (relativamente alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare).
3. La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trapasso dell'attività (dichiarazione notarile e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o copia autentica, o atto di successione ereditaria).
4. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti.
5. Qualora non si verifichi tale rispondenza, il Comune ne dà notizia all'interessato, fissando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità); decorso tale termine l'interessato decade immediatamente dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
6. I termini per la presentazione della comunicazione al Comune decorrono dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione, e sono rispettivamente di:
 - quattro mesi in caso di subingresso per atto tra vivi, ulteriormente prorogabili di 30 (trenta) giorni in caso di comprovata necessità;
 - un anno in caso di subingresso mortis causa.
7. La mancata presentazione della comunicazione di subingresso entro i termini suindicati, comporta automaticamente la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Articolo 8 – Sospensione dell'attività

1. Qualora il titolare di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni deve darne comunicazione al Comune, ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione, depositando presso gli uffici comunali l'autorizzazione.
2. A seguito di comunicazione di riattivazione il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

Articolo 9 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione.

Articolo 10 – Revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente o Responsabile di Settore provvede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.5 comma 2 del D.Lgs.114/98.

2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Dirigente o Responsabile di settore, ordina la cessazione immediata della stessa e provvede alla confisca delle attrezzature e della merce.
3. La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

TITOLO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E SANZIONI

Articolo 11 – Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita nell'intero territorio comunale ad esclusione di tutti i casi di:
 - Sosta irregolare del veicolo
 - Sosta vietata
 - Circolazione limitata per esigenze di prevenzione dagli inquinamenti o per esigenze di ordine e sicurezza pubblica
 - Nelle aree sulle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato, o subordinata al pagamento di una somma
 - Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
 - Nelle immediate vicinanze di rotatorie ed incroci e nelle strade di accesso alle stesse qualora la sosta dell'itinerante crei intralcio alla circolazione
2. Il commercio al dettaglio in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque, per un tempo non superiore ad un'ora (1 h).
3. Nell'area comunale ove l'attività di vendita è consentita, la stessa deve essere svolta secondo le seguenti prescrizioni:
 - A) Agli operatori è fatto divieto di:**
 - 1) collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es.: banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili);
 - 2) utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia.
 - B) Agli stessi operatori, è invece fatto obbligo di:**
 - 1) avere al seguito l'autorizzazione amministrativa rilasciatagli dal comune di residenza, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone, autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta inoltrata dagli organi di vigilanza;
 - 2) lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione;
 - 3) rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi previste dal D.Lgs.114/98.
4. Il commercio al dettaglio in forma itinerante NON può essere svolto:
 - a) durante le giornate di svolgimento di un mercato o di una fiera nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri lineari dal posteggio più vicino;
 - b) nelle aree del territorio comunale ad esso espressamente vietate, in forza di apposito provvedimento comunale per comprovati motivi di viabilità, igiene, sanità o pubblico interesse;
 - c) nelle zone del territorio comunale individuate al comma 1 del presente articolo.
5. Nello svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante devono essere rispettate, infine, le norme comunitarie, nazionali, ministeriali, regionali e comunali in materia di igiene e sanità.

Articolo 12 – Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
2. Gli esercenti l'attività di vendita a domicilio sono tenuti a comunicare al Sindaco del Comune di Laureana Cilento, oltre che al Comando di Polizia Municipale, l'intenzione di esercitare la propria attività sul territorio comunale, esibendo l'autorizzazione in originale e fornendo le generalità di

colui o coloro che materialmente effettueranno le vendite. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria regolamentata dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Produttori agricoli

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 114/1998 le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante, ivi comprese le soste e gli orari di vendita, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e a i coloni i quali intendano esercitare su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del Decreto Legislativo n. 228/2001.

Articolo 14 – Orari di svolgimento delle attività

1. L'attività di vendita al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e al domicilio del consumatore potrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:
A - PERIODO INVERNALE (1° ottobre-31 marzo) dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
B - PERIODO ESTIVO (1° aprile-30 settembre) dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Articolo 15 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche previsti nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 ad euro 3.098,74.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente o Responsabile di Settore, su proposta della Polizia Municipale o ad altri organi accertatori, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due o più volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. E' rimessa alla esclusiva competenza del Servizio di Polizia Municipale o ad altri organi accertatori la valutazione dell'applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci in caso di violazione di una qualsiasi disposizione del presente regolamento.
5. Per le violazioni l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune di Laureana Cilento.